



**Coordinamento gruppo tecnico
interregionale
Dott.ssa Nicoletta Cornaggia
Dott.ssa Francesca Russo**

Ogg. Contributo per IN.TER.VI.STA.TI

In qualità di coordinatrice del gruppo regionale Veneto del Programma: “Prevenzione degli infortuni e malattie professionali” del Piano di Prevenzione 2014-2018, sottopongo all’attenzione due criticità.

PREVENZIONE DELLE MORTI DA RIBALTAMENTO DEL TRATTORE

Una media di 120 caso anno in Italia e 10 nel Veneto, per **manca** assoluta di dispositivi di sicurezza del posto di guida (telaio, cabina, roll-bar) e cintura di sicurezza o per **il non utilizzo, anche in assenza di vincoli colturali che obbligano la posizione abbassata della protezione, in quanto** queste manovre sono: manuali, difficoltose e richiedono sforzo fisico per il peso della struttura e necessità di scendere dalla trattore per alzare l’arco e quindi fissarlo con attrezzi manuali.

Il **Dlgs. 81/2008** prevede una struttura fissa (non pieghevole come di fatto è) che garantisca uno spazio attorno al lavoratore e non prevede dispositivi di sicurezza amovibili, di contro la **normativa Europea**, (a cui per l’art. 70 c1, si deve fare riferimento), che li accetta solo per determinati lavori specificati nel libretto d’uso e manutenzione, con immediato ripristino a fine lavoro.

Le soluzioni da perseguire con urgenza, come ripetutamente richiesto dal Gruppo Nazionale Agricoltura sono:

1. emanazione del Decreto sulle modalità di esecuzione delle revisioni delle macchine agricole, previsto dall’art. 5 del Decreto del 2015 “Revisione generale e periodica delle macchine agricole soggette ad immatricolazione”, scaduto nel 2017;
2. adeguamento dei trattori con sistemi agevolatori per ROPS (roll-over protection structures) abbattibili con riposizionamento automatico, solo per lavori sotto chioma;
3. uso di trattori con protezione compatta non abbattibile CROPS.

SEMPLIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER GLI STAGIONALI IN AGRICOLTURA

Il Decreto del 2013 ha generato confusione introducendo obblighi di visita medica al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 41.

I lavori del gruppo istituito (a cui ho partecipato) presso il Ministero del Lavoro, per il nuovo decreto di semplificazione, si sono interrotti.

Oggi è necessario ragionare in un’ottica più ampia di semplificazione che risponda ai bisogni di

questa popolazione di lavoratori:

1. semplificazione per tutti gli stagionali senza il vincolo delle 50gg. lavorative come indicato nell'art.3 c.13 ter e per tutti i benefici: DVR, sorveglianza sanitaria e in-formazione;
2. sorveglianza sanitaria da effettuare solo per rischi specifici ed evitare visite mediche generiche e/o altra sorveglianza sanitaria se non derivante dai rischi normati dall'art. 41 (pericolo di reintrodurre il certificato di sana e robusta costituzione fisica, abrogato dal "Decreto del fare", un tentativo della Circolare del INL ottobre 2017). In merito alla s.s. sarebbe auspicabile un approfondimento del GTI e l'emanazione di linee guida specifiche complete su tutti gli aspetti giuridici e sanitari.

Vi auguro un buon lavoro

19 novembre 2018

Dott.ssa Manuela Peruzzi
SPISAL ULSS9 Scaligera

